



AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Bari Bologna Firenze Genova Lecco Milano Padova Roma Torino

www.lslex.com

Circolare monotematica: Riepilogo novità Iva dal 2010

Data: 16.01.2010

Indice

Compensazioni credito IVA dal 2010	Pag.1
Canale utilizzabile per la compensazione del credito Iva	Pag. 2
Nuovo trattamento Iva delle prestazioni di servizi dal 01.01.2010	Pag. 3
Modelli Intrastat periodicità di presentazione	Pag. 10

Compensazioni credito Iva dal 2010

Con recenti circolari e risoluzioni ministeriali l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle nuove modalità di utilizzo in compensazione del credito annuale Iva a partire dal 01.01.2010

Per effetto dell'art.10 del DL n.78/2009, a decorrere dal 01.01.2010 sono state modificate le modalità di compensazione del credito annuale IVA, ed in particolare:

- La compensazione verticale (Iva su Iva) del credito IVA annuale per qualsiasi importo, può essere effettuata senza alcuna limitazione e dunque restano applicabili le ordinarie regole di riporto;
- La compensazione orizzontale (in F24 con altri tributi) del credito IVA annuale o trimestrale per importi pari o inferiori ad Euro 10.000,00 annui può essere effettuata senza alcuna limitazione e dunque restano applicabili le consuete regole previste per la compensazione;
- La compensazione orizzontale (in F24 con altri tributi) del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori ad Euro 10.000,00 annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva o dell'istanza trimestrale;
- La compensazione orizzontale (in F24 con altri tributi) del credito IVA annuale per importi superiori ad Euro 15.000,00 annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato ovvero di un'attestazione equipollente per le società soggette a controllo contabile ex art. 2409 cod.civ..

RIPRODUZIONE VIETATA

I limiti sopra indicati fanno riferimento non tanto al credito scaturente dalla dichiarazione Iva annuale o istanza trimestrale, bensì dall'importo che il contribuente intende utilizzare in compensazione orizzontale nel corso dell'anno solare.

Con circolare n.1/E del 15.01.2010, l'Agenzia chiarisce che:

1. Il tetto di Euro 10.000,00 è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale);
2. Le nuove disposizione si applicano al credito IVA annuale relativo all'anno 2009 ed ai crediti IVA trimestrali relativi all'anno 2010. Ciò significa che il credito IVA annuale del 2008 nonché i crediti trimestrali del 2009 potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione anche nel corso dell'anno 2010, senza alcun vincolo legato alle nuove disposizioni;
3. Nel caso in cui il contribuente intenda utilizzare in compensazione orizzontale un credito IVA (annuale o trimestrale) superiore ad Euro 10.000,00 sarà necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza esclusivamente **per l'importo eccedente ai predetti Euro 10.000,00. Sino a tale soglia il credito può essere utilizzato in compensazione liberamente.** Il contribuente, dunque, che ha intenzione di compensare orizzontalmente nel corso del 2010 un credito Iva pari ad Euro 14.000,00 potrà presentare già il 16/01/2010 ovvero il 16/02/2010 un F24 con l'utilizzo di tale credito sino a concorrenza dell'importo di Euro 10.000,00; per i successivi Euro 4.000,00 sarà necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale. La prima data utile sarà il 16.03.2010.

Infine, qualora il credito IVA annuale da utilizzarsi in compensazione orizzontale nel corso dell'anno solare superi le Euro 15.000,00, per la parte eccedente gli Euro 10.000,00 oltre a dover attendere il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA sarà necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un professionista abilitato ai sensi del DM 164/99 richiamato dal DL 78/2009 ovvero, di un'attestazione equipollente per le società soggette a controllo contabile ex art. 2409 cod.civ..

Attenzione, qualora il contribuente intenda compensare orizzontalmente nel corso dell'anno solare un importo superiore ad Euro 10.000,00:

Data invio telematico dichiarazione annuale	Data presentazione F24 in compensazione
Dal 01.02.2010 al 28.02.2010	16.03.2010 (per la parte eccedente i primi 10.000 Euro)
Dal 01.03.2010 al 31.03.2010	16.04.2010 (per la parte eccedente i primi 10.000 Euro)
Dal 01.04.2010 al 30.04.2010	16.05.2010 (per la parte eccedente i primi 10.000 Euro)
Dal 01.05.2010 al 31.05.2010	16.06.2010 (per la parte eccedente i primi 10.000 Euro)
Etc.	Etc.
Dal 01.09.2010 al 30.09.2010	16.10.2010 (per la parte eccedente i primi 10.000 Euro)

Canale utilizzabile per la compensazione del credito IVA

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le modalità da utilizzare per poter effettuare le compensazioni nel mod.F24 del credito IVA annuale/trimestrale, a seguito dell'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia stessa.

Il comma 6 dell'art.10 DL n.78/2009 prevedeva, al fine di monitorare gli utilizzi in compensazione, che "i contribuenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia". Il Provvedimento 21.12.2009 dell'Agenzia delle Entrate, fornisce le modalità da seguire ed i relativi termini per poter utilizzare il credito IVA nel modello F24.

Il citato Provvedimento stabilisce che per poter effettuare nel mod. F24 la compensazione del credito IVA annuale/trimestrale, di importo superiore ad Euro 10.000,00 annui è obbligatorio utilizzare i seguenti canali telematici:

- ⇒ Entratel o Fisconline, se l'invio è eseguito direttamente dal contribuente (vedi guida in allegato al presente documento);
- ⇒ Entratel, se l'invio è eseguito da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

La compensazione nel mod.F24 del credito IVA annuale / trimestrale esclusivamente per importi fino a Euro 10.000,00 può essere eseguita utilizzando anche i servizi resi disponibili dalle banche e/ o dalle Poste, ossia è possibile utilizzare il servizio di "home banking" o il c.d. "remote banking".



Nuovo trattamento Iva delle prestazioni di servizi dal 01.01.2010


In attesa dell'approvazione definitiva del Decreto Legislativo di recepimento nell'ordinamento nazionale delle novità IVA contenute in specifiche Direttive comunitarie, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n.58/E del 31.12.2009, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove modalità di tassazione delle prestazioni di servizi.

Ancorché tale argomento sia già stato trattato nella nostra precedente circolare informativa di Novembre 2009 (che invitiamo a consultare), per riassumere compiutamente le novità Iva decorrenti dal nuovo anno, si ritiene far cosa utile riproporre gli aspetti essenziali delle novità.

La circolare dell'Agencia delle Entrate n.58/E del 31.12.2009 sopprime momentaneamente al mancato recepimento, entro il 31.12.2009, delle direttive comunitarie concernenti il trattamento Iva delle prestazioni di servizi decorrenti dal 01.01.2010.

La circolare ha fornito le opportune istruzioni operative di massima confermando la loro validità con decorrenza 01.01.2010 evidenziando altresì che le norme comunitarie "superano" le disposizioni nazionali contenute in particolare negli artt.7 e 17 del DPR 633/72 e 40, commi 4-bis, 5 e 6 del DL 331/93 che risultano incompatibili con le nuove regole IVA della "Direttiva Servizi".

Operativamente, le nuove regole di trattamento Iva delle prestazioni di servizi sono le seguenti:



Dunque, di conseguenza:

Committente	Prestatore del servizio	Territorialità IVA
ITALIANO TITOLARE DI PARTITA IVA	CEE O EXTRACEE SOGGETTO PASSIVO IVA	ITALIA (italia riceve una fattura senza Iva dal prestatore e regolarizza l'Iva mediante emissione di autofattura ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72)

CEE O EXTRACEE SOGGETTO PASSIVO IVA	ITALIANO TITOLARE DI PARTITA IVA	PAESE DEL COMMITTENTE (emissione fattura di vendita FCI Art.7-ter DPR 633/72)
CEE O EXTRACEE SOGGETTO PRIVATO	ITALIANO TITOLARE DI PARTITA IVA	ITALIA (emissione fattura di vendita con Iva)

La regola generale sopra esplicitata è in generale applicabile a tutte le prestazioni di servizi per le quali non siano espressamente previste deroghe alla territorialità.

Da notare che il Decreto in esame abroga i commi 4-bis, 5, 6 7 e 9 dell'art.40 DL n.331/93 contenenti il trattamento dei servizi intracomunitari in quanto, una volta definitivamente recepito, sarà regolato dalle nuove disposizioni dell'art.7.

Ciò significa che dal 01.01.2010 le prestazioni di "servizi intracomunitari" (lavorazioni, manutenzioni, trasporti) non saranno più da fatturare ai sensi dell'art.40 DL 331/93, ma ai sensi del nuovo art.7-ter con conseguente perdita della possibilità di far concorrere tali operazioni alla formazione del plafond.

Parimenti, le stesse prestazioni intracomunitarie ricevute da un soggetto passivo in uno stato membro non saranno più da assoggettare ad Iva in Italia con il metodo dell'integrazione bensì attraverso la procedura di autofatturazione ex art. 17 DPR 633/72.

Più in generale, il nuovo art.17 generalizza ed estende l'obbligo del reverse charge a tutte le forniture di servizi fatte da operatori non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia.

In particolare la circolare n.58/E dell'Agenzia delle Entrate fornisce un'elencazione di servizi che rientrano e sottostanno alla regola generale sopra schematizzata:

- Servizi già definiti come generici, compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;
- Prestazioni di trasporto di beni, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, intracomunitari ed internazionali;
- Prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti di beni (carico, scarico e trasbordo di merci);
- Prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall'uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato UE;
- Prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite;
- Locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto;
- Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto – indipendentemente dal luogo di utilizzo;
- Prestazioni di servizi relative a cessioni di diritti immateriali redevances, royalties, diritti di autore e simili – indipendentemente dal luogo di utilizzo;
- Prestazioni pubblicitarie – indipendentemente dal luogo di utilizzo;
- Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione di addestramento del personale – indipendentemente dal luogo di utilizzo;
- Prestazioni di elaborazione e fornitura di dati e simili – indipendentemente dal luogo di utilizzo;
- Prestazioni di interpreti e traduttori – indipendentemente dal luogo di utilizzo;

- Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e televisione;
- Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici – indipendentemente dal luogo di utilizzo;
- Prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative;
- Prestazioni relative a prestiti del personale;
- Concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
- Cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti.

**DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE
DELLE TERRITORIALITÀ**

Deroghe previste sia per i servizi resi tra soggetti passivi che per i servizi resi a soggetti privati

Servizio	Territorialità IVA in Italia
<ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni relative a beni immobili comprese le perizie; • prestazioni di agenzia; • fornitura di alloggio nel settore alberghiero; • concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili; • prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari 	Quando l'immobile è situato in Italia
<ul style="list-style-type: none"> • Trasporto di passeggeri 	In proporzione alla distanza percorsa in Italia
<ul style="list-style-type: none"> • Ristorazione e catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della UE 	Se il luogo di partenza del trasporto è situato in Italia
<ul style="list-style-type: none"> • Ristorazione e catering diverse dalle precedenti 	Quando sono materialmente eseguite in Italia
<ul style="list-style-type: none"> • Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto 	Quando i mezzi sono messi a disposizione del destinatario in Italia e sempre che siano utilizzate all'interno della UE. Le medesime prestazioni si considerano effettuate in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario fuori del territorio della UE e sono utilizzati in Italia

Deroghe previste esclusivamente per i servizi resi a soggetti privati

Servizio	Territorialità IVA in Italia
<ul style="list-style-type: none"> • Intermediazione in nome e per conto del cliente 	Quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si


	considerano effettuate in Italia
• Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario	In proporzione alla distanza percorsa in Italia
• Trasporto intracomunitario di beni	Quando la relativa esecuzione ha inizio in Italia
• Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali; • Operazioni rese in attività accessorie ai trasporti quali quelle di carico, scarico, movimentazioni e simili	Quando sono materialmente eseguite in Italia
• Prestazioni rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della UE	Quando il committente è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero
• Telecomunicazione e teleradiodiffusione	Quando rese da prestatori stabiliti in Italia a committenti residenti o domiciliati nel territorio della UE e sempre che siano utilizzate nel territorio della UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della UE si considerano effettuate in Italia quando sono ivi utilizzate.

Inoltre la circolare prevede alcuni casi specifici di prestazioni di servizi non considerate effettuate in Italia (e pertanto non assoggettate ad Iva in Italia) e rese a soggetti privati extraUE:

1. cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli disegni, processi, formule, e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
2. prestazioni pubblicitarie;
3. prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale;
4. elaborazione e fornitura di dati e simili;
5. operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
6. messa a disposizione del personale;
7. contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
8. concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, m servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
9. servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;
10. servizi prestati per via elettronica;
11. servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui ai numeri precedenti;


PROCEDURE CONTABILI DI RILEVAZIONE ED EMISSIONE DOCUMENTI

ACQUISTI DI SERVIZI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE ITALIANO SOGGETTO IVA



PROCEDURE CONTABILI DI RILEVAZIONE ED EMISSIONE DOCUMENTI

PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATA DAL CONTRIBUENTE ITALIANO SOGGETTO IVA



NUOVI CODICI IVA

Ancorché la bozza di decreto definisca già la struttura del nuovo art.7 prevedendo nel ter la regola generale e nei successivi punti le relative eccezioni, tali nuovi riferimenti non possono essere utilizzati sino all'approvazione definitiva del decreto poiché non ancora trasfusi nella normativa Italiana.

Lo Studio consiglia di creare, momentaneamente, diversi codici IVA attribuendo loro una descrizione generica di FCI Art.7 appositamente dedicati a ciascuna tipologia di servizio differente e suddivisi altresì per destinatario (Cee o Extracee) del servizio fatturato. Una volta recepito nel DPR 633/72 il nuovo articolo 7, si provvederà all'integrazione della descrizione del codice Iva con il riferimento completo.

Stessa procedura anche con riferimento agli acquisti e dunque ai codici Iva dedicati ad accogliere le autofatture art.17 DPR 633/72. E' indispensabile creare diverse causali Iva appositamente dedicate a ciascuna tipologia di servizio differente e suddividere altresì in base al prestatore del servizio (fornitore CEE o fornitore ExtraCee).

Con particolare riferimento alle fatture di vendita si consiglia, in attesa dell'adeguamento della normativa Italiana, di indicare altresì i riferimenti agli art.43 e 44 della direttiva 2006/112/CE e alla circolare Agenzia Entrate 58/E/2009.

Si ricorda inoltre che, in ambito comunitario, come già previsto nel caso di cessione ed acquisto di beni, anche per le prestazioni di servizi sarà necessario indicare sulla fattura di vendita il numero identificativo IVA del soggetto residente UE.

Infine, si rammenta che sui documenti emessi e non soggetti ad imposta ai sensi dell'art.7 DPR 633/72 sarà necessario, qualora di importo superiore ad Euro 77,47, applicare la marca da bollo di Euro 1,81.

Modelli Intrastat: periodicità di presentazione

In attesa del recepimento delle Direttive Comunitarie nel nostro ordinamento e ad integrazione della nostra precedente circolare Informativa di Novembre 2009 (che invitiamo a consultare) riguardante le novità dei modelli INTRA dal 01.01.2010 – tra cui obbligo di invio telematico e presentazione anche per le prestazioni di servizi – di seguito si illustrano le nuove periodicità di presentazione.

Si ricorda che dal 2010 la periodicità di presentazione degli elenchi INTRA varia in funzione dell'ammontare delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati in corso d'anno.

In particolare il cambio di periodicità opera già dal trimestre/ mese successivo nei modi e nei termini che verranno fissati a seguito del recepimento della Direttiva Comunitaria n. 2006/112/CE.

Dal 2010 i termini di presentazione dei modd.INTRA saranno così fissati:

TRIMESTRALE	Per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri non hanno superato il limite di 50.000 euro.
MENSILE	Altri soggetti

Non è più prevista la periodicità annuale.

I soggetti che presentano gli elenchi INTRA con cadenza mensile e che nell'anno precedente hanno registrato operazioni intracomunitarie di valore superiore a € 20 milioni (il precedente limite era di € 10 milioni) sono

tenuti ad indicare negli stessi le informazioni relative a:

- VALORE STATISTICO: colonna 9, mod. INTRA 1-BIS e colonna 10, mod. INTRA 2-BIS
- CONDIZIONI DI CONSEGNA: colonna 10, mod. INTRA 1-BIS e colonna 11, mod. INTRA 2-BIS
- MODALITA' DI TRASPORTO: colonna 11, mod. INTRA 1-BIS e colonna 12, mod. INTRA 2-BIS

Dal 2010 i termini di presentazione dei modelli intra saranno così fissati:

Tipologia Elenco	Invio Telematico
Mensile (intra acquisti o intra vendite)	Giorno 19 del mese successivo al mese di riferimento
Trimestrale (intra acquisti o intra vendite)	Giorno 19 del mese successivo al trimestre di riferimento

Si ricorda che:

1. dal 01.01.2010 negli elenchi intrastat vanno indicati anche i servizi intracomunitari resi e ricevuti;
2. per gli elenchi mensili di gennaio, febbraio, marzo 2010 o per quello del primo trimestre sarà possibile il deposito facoltativo, entro il 20 del mese successivo, a mano ma si dovrà adoperare comunque un supporto informatico (chiavetta o floppy disk);
3. i modelli intra di aprile o del 2° trimestre 2010 in poi dovranno essere presentati esclusivamente in via telematica mediante il canale telematico Entratel o mediante il sito delle Dogane.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento riguardante le singole disposizioni e, informando i clienti che le circolari periodiche sono disponibili sul sito: www.lsex.com alla sezione: "news", porge cordiali saluti.

LS LEXJUS SINACTA Avvocati e Commercialisti Associati

ABILITAZIONE AL SERVIZIO FISCONLINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

PREMESSA

L'abilitazione delle società al servizio FISCONLINE, presuppone la preventiva abilitazione dello stesso servizio in capo al legale rappresentante.

Si precisa inoltre che, possono utilizzare il canale "Fisconline" tutti i contribuenti, le società e gli enti, che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770) per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad Entratel. Gli altri devono chiedere l'abilitazione ad Entratel.

Pertanto, a seguire si illustra dapprima la procedura che debbono seguire le persone fisiche.


I legali rappresentanti delle società che fossero già abilitati all'utilizzo del servizio FISCONLINE possono pertanto saltare il capitolo seguente

CAPITOLO 1 **ABILITAZIONE FISCONLINE - PERSONE FISICHE**


	MODALITA' RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO	TEMPI DI ATTIVAZIONE
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELL'ACCESSO AL SERVIZIO FISCONLINE	Utilizzo carta nazionale dei servizi o tessera sanitaria Regione Lombardia (con pin a disposizione) e lettore smart card	Accesso immediato al servizio
	Richiesta presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (<i>presentarsi con carta di identità</i>)	Rilascio immediato della prima parte del pin. La seconda parte sarà ottenibile immediatamente on-line pin e della password
	Richiesta on-line	Rilascio immediato della prima parte del pin. La seconda parte verrà spedita per posta. Tempo necessario almeno 15 giorni dall'inizio della procedura

In caso di richiesta on line occorre seguire la seguente procedura

1) Collegarsi al sito <https://telematici.agenziaentrate.gov.it> e cliccare su “Istruzioni e modello per utenti Fisconline”



2) Successivamente cliccare su “Persone fisiche” e compilare il modello seguendo le istruzioni a video fornendo i dati richiesti, desunti dalla dichiarazione presentata nell'anno precedente (ad esempio, chi intende abilitarsi nel 2010 deve fare riferimento alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2008): codice fiscale, tipo di dichiarazione presentata (730, Unico, nessuna), la modalità di presentazione adottata, il reddito complessivo dichiarato.



Il sistema, effettuati i controlli di congruenza, fornirà subito la prima parte del PIN (prime 4 cifre)

A fronte della domanda accettata dal sistema, il richiedente riceverà entro 15 giorni, al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli elementi necessari a completare il codice PIN (ultime 6 cifre) e la password di accesso.


CAPITOLO 2 ABILITAZIONE FISCONLINE - SOCIETA'

N.B.: il legale rappresentante deve essere già dotato di accesso personale a FISCONLINE

	MODALITA' RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO	TEMPI DI ATTIVAZIONE
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELL'ACCESSO AL SERVIZIO FISCONLINE	Richiesta presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (<i>presentarsi con carta di identità</i>)	Rilascio immediato della prima parte del pin. La seconda parte sarà ottenibile immediatamente on-line pin e della password
	Richiesta on-line	Rilascio immediato della prima parte del pin. La seconda parte verrà spedita per posta. Tempo necessario almeno 15 giorni dall'inizio della procedura

In caso di richiesta on line occorre seguire la seguente procedura


1) Collegarsi al sito <https://telematici.agenziaentrate.gov.it> e cliccare su *"Istruzioni e modello per utenti Fisconline"*



The screenshot shows the website interface with the following elements:

- Header:** Logo of Agenzia Entrate, Entratel, and FISCONline.
- Navigation:** "MAPPA" link.
- Left Sidebar:**
 - Section: "Se sei già registrato, inserisci utente e password" with input fields for "utente" and "password".
 - Section: "Accedi al Servizio" with a button.
 - Section: "Se possiedi la Smart Card inseriscila nel tuo lettore e clicca qui".
 - Section: "Hai dimenticato la password?".
 - Section: "Se non sei ancora registrato ai servizi ...".
 - Section: "Assistenza" with links to "Statistiche", "Servizi disponibili", and "Informativa privacy".
- Main Content:**
 - Text: "Servizi Telematici: il mezzo più sicuro, rapido ed efficiente per mettersi in contatto con l'Agenzia delle Entrate ed effettuare online i propri adempimenti tributari (presentazione di dichiarazioni, pagamenti di imposta, registrazione di contratti di locazione, ecc.), consultare il proprio "cassetto fiscale" e molto altro ancora."
 - Section: "Consulta le ultime novità relative alla "Gestione Incaricati" e alle "Password policy"."
 - Text: "La comunicazione dei gestori incaricati può essere fatta online da questo sito da parte dei rappresentanti legali registrati in Anagrafe Tributaria e in possesso di abilitazione a Entratel o Fisconline, inserendo le proprie credenziali d'accesso e utilizzando l'apposita funzione presente nella sezione "Profilo utente". Diversamente si può presentare un elenco cartaceo da compilare secondo le specifiche istruzioni contenute nelle seguenti pagine."
 - Link: "Istruzioni e modello per utenti Entratel"
 - Link: "Istruzioni e modello per utenti Fisconline" (circled in red)
 - Text: "Per accedere ai servizi occorre indicare le proprie credenziali di accesso (utente e password)."
 - Section: "IN PRIMO PIANO" with a list of news items:
 - 21-01-2010 - Nuova versione del modulo di controllo Modelli F24 Enti Pubblici
 - 07-01-2010 - Contratti di locazione: nuova versione del programma di compilazione e di controllo
 - Link: "[Archivio notizie]"

2) Successivamente cliccare su “*Società enti ed associazioni*” e compilare il modello seguendo le istruzioni a video fornendo i dati richiesti,



N.B.: Il rappresentante legale deve essere quello che risulta negli archivi dell’Agenzia delle Entrate

Il sistema, effettuati i controlli di congruenza, fornirà subito la prima parte del PIN (prime 4 cifre)

A fronte della domanda accettata dal sistema, il richiedente riceverà entro 15 giorni, al domicilio conosciuto dall’Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli elementi necessari a completare il codice PIN (ultime 6 cifre) e la password di accesso.

Una volta ottenuto il PIN e la PASSWORD, occorre compilare necessariamente l’elenco Gestori Incaricati, da parte del rappresentante legale, per consentire l’accesso al servizio alle sole persone fisiche nominate ad agire in nome e per conto dell’utente stesso.

In assenza di comunicazione di almeno un Gestore Incaricati, gli utenti diversi dalle persone fisiche non possono accedere al sito del servizio Fisconline.

Tale elenco può essere anche comunicato on-line con l’apposita funzione presente **nell’area** Profilo utente del rappresentante legale registrato nell’anagrafe tributaria, abilitato quantomeno a Fisconline.